



Al Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare:

a) il comma 206, che prevede che “*Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo*”;

b) il comma 208, che dispone che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*”;

c) il comma 209, che prevede che “*Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025*”;

Visto l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare:

a) il comma 107, che dispone che “*Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne*”;

b) il comma 108, che prevede che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali*”;





Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante “*Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176 e, in particolare:

a) l'articolo 1, lettera “m”, che definisce la “SGR”, come la società indicata dall'articolo 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018;

b) l'articolo 3, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera, tra l'altro, investendo a condizioni di mercato e/o nel rispetto del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 in uno o più Fondi per il venture capital, come definiti all'articolo 1 del medesimo decreto, istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018;

c) l'articolo 3, comma 3, che prevede che i Fondi per il venture capital nei quali vengono investite le risorse del Fondo di sostegno al venture capital operano:

- i. a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale 27 giugno 2019;
- ii. in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 27 giugno 2019;
- iii. con entrambe le modalità di intervento di cui alle precedenti punti i. e ii.;

Vista la comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il “test dell'operatore in un'economia di mercato”;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*decreto ministeriale 27 giugno 2019*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante “*Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176;





b) “Fondo di co-investimento MiSE”: il fondo di investimento mobiliare, gestito dalla SGR, alimentato con le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, commi 121 e 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che investe, unitamente a investitori privati terzi, nelle imprese ammissibili;

c) “Fondo di sostegno al Venture Capital”: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;

d) “Fondi per il venture capital”: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituiti sotto forma di società di investimento a capitale fisso ovvero di fondi di investimento alternativo di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, da ultime intervenute con l’articolo 1, comma 219 della legge n. 145 del 2018;

e) “impresa femminile”: la società di capitale le cui quote di partecipazione sono detenute, in maggioranza, da donne;

f) “legge n. 178/2020”: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

g) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

h) “SGR”: la società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018;

i) “side letter”: la “side letter” al regolamento del Fondo di co-investimento MiSE che verrà sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 178/2020, secondo quanto indicato all’articolo 4 del presente decreto.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 178/2020, il presente decreto definisce i criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 178/2020, nonché le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

Art. 3.

(Selezione e individuazione dei fondi da integrare)

1. Il Ministero utilizza le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 178/2020 per sottoscrivere ulteriori quote del Fondo di co-investimento MiSE, le cui relative risorse sono riservate a investimenti nel capitale di rischio di imprese femminili che realizzano i progetti imprenditoriali di cui all’articolo 4, così come definito nella side letter.

2. Fatte salve le specificità previste all’articolo 4, il Fondo di co-investimento MiSE opera con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2019 e secondo la disciplina del proprio regolamento di gestione.





Art. 4.

(Modalità di assegnazione delle risorse ai progetti imprenditoriali)

1. Il *Fondo di co-investimento MiSE* investe le risorse di cui all'articolo 1, comma 107, della *legge n. 178/2020*, per il tramite della *SGR*, per sostenere lo sviluppo di *imprese femminili* che presentano progetti imprenditoriali a elevata innovazione ovvero ad alto contenuto di innovazione tecnologica e che prevedono il rientro dell'investimento iniziale nel lungo periodo. Ai fini dell'intervento, le *imprese femminili* non devono essere quotate in mercati regolamentati e devono trovarsi nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing).

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 107, della *legge n. 178/2020* possono essere investite dal *Fondo di co-investimento MiSE* direttamente nel capitale delle *imprese femminili* ammissibili, ovvero mediante sottoscrizione di quote di *Fondi per il venture capital* che investono nelle *imprese femminili* di cui al comma 1.

3. I progetti imprenditoriali delle *imprese femminili* di cui al presente articolo devono essere realizzati nel territorio italiano.

Art. 5.

(Side Letter)

1. Lo schema di *side letter* è tempestivamente trasmesso dalla *SGR* al *Ministero* per la propria preventiva approvazione, prima della sottoscrizione da parte del *Ministero* delle ulteriori quote del *Fondo di co-investimento MiSE*.

2. Il *Ministero*, entro 15 giorni dalla trasmissione della *side letter*, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla *SGR* la propria approvazione della medesima *side letter*, procede alla sua sottoscrizione ed alla sottoscrizione delle ulteriori quote del *Fondo di co-investimento MiSE*.

Art. 6.

(Commissioni)

1. Per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 107, della *legge n. 178/2020*, alla *SGR* sono riconosciute le medesime commissioni previste dal vigente regolamento di gestione del *Fondo di co-investimento MiSE*, che gravano sulle medesime risorse.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del *decreto ministeriale 27 luglio 2019*.





Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

